

BOOM Image Studio S.p.A.

P.IVA 10189460966 REA: MI – 2512877

Via Galvano Fiamma no. 18

20129 - Milan (MI), Italy

legal@boom.co

BOOM!

MODELLO ORGANIZZATIVO

BOOM Image Studio S.p.A.

Versione del Modello Organizzativo approvata dal Consiglio di Amministrazione di
BOOM Image Studio S.p.A., con delibera del 04/10/2021

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
PREMESSA	13
Ambito normativo di riferimento	
Reati contemplati dalla normativa	
Reati per cui non è stata predisposta una Parte Speciale	
Responsabilità anche nel caso di delitti tentati	
Funzione del Modello	
Struttura del Modello	
Parte Generale	
Parti speciali	
PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (SISTEMA DI WHISTLEBLOWING)	23
Oggetto delle segnalazioni	
Contenuto delle segnalazioni	
Modalità e destinatari delle segnalazioni	
Attività di verifica della fondatezza delle segnalazioni	
Documentazione	
Forme di tutela del segnalante	
Responsabilità del segnalante	
ORGANISMO DI VIGILANZA	28
Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	
Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza	
Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	
Flussi informativi interni: obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	
34	
Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	
Raccolta e conservazione delle informazioni	
Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti	
Misure nei confronti degli Amministratori	
Misure nei confronti di Collaboratori, Partner commerciali e Fornitori	
Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	
DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	38
Formazione del personale	

DEFINIZIONI

Decreto Legislativo 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Modello Organizzativo 231 o Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto da Boom Image Studio S.p.A.

Boom o la Società: Boom Image Studio S.p.A., con sede legale in via Galvano Fiamma n. 18, 20129, Milano (MI), P.IVA 10189460966.

Ente: soggetto dotato di personalità giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica.

Attività a rischio: attività svolte dalla Società nell'ambito delle quali potrebbe astrattamente insinuarsi il rischio di commissione di reati presupposto.

Reati Presupposto o Reati: elenco dei reati previsti dal Decreto, la cui commissione da parte di Apicali o Dipendenti potrebbe dar luogo ad una responsabilità della Società.

Risk assessment: attività condotta da professionisti esterni incaricati dalla Società, finalizzata ad individuare e "mappare" le attività e le funzioni aziendali che potrebbero teoricamente risultare esposte al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto. L'attività si è tradotta nella effettuazione di interviste con gli *Head of Department* e i *Manager* della Società, nella discussione con gli stessi delle problematiche più rilevanti legate allo svolgimento dell'attività e nella individuazione e/o implementazione di presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti di commissione dei reati.

Destinatari: gli Amministratori, gli *Head of Department*, i Dipendenti di ogni ordine e grado della Società, nonché i Consulenti, i Fornitori ed in generale tutti i soggetti con i quali la Società abbia in essere una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata che si svolga nell'ambito delle attività a rischio ai sensi del Decreto.

Apicali: persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua *Team*, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società. Tali soggetti sono stati individuati negli Amministratori e negli *Head of Department*.

Dipendenti: soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo.

Dipartimento o Department: ciascuna funzione della Società.

Responsabile del Dipartimento o Head of Department: soggetto con poteri di direzione e gestione di un *Department* della Società.

Fornitori: coloro che forniscono beni e/o servizi alla Società, dando luogo all'emissione di fatture passive.

Organismo di Vigilanza 231 o OdV: Organismo di natura monocratica avente il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 (art. 6 c.2 D.Lgs. 231/01).

Parte Speciale: identifica le fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità in capo all'Ente, individuando le Attività a rischio e i principali soggetti in esse coinvolti. Sono, poi, indicati i principi di condotta cui tutti i Destinatari devono attenersi e i principali presidi posti in essere dalla Società. Si specifica che a tutti i Destinatari viene richiesta la conoscenza della normativa interna della Società, poiché i protocolli non sostituiscono, bensì integrano, tale normativa.

Presidi: il complesso delle regole di comportamento predisposte dalla Società per la prevenzione dei Reati Presupposto. Si precisa al riguardo che la Società è già dotata di un sistema regolamentare interno focalizzato - tra le altre cose - sulla prevenzione del rischio di commissione di comportamenti illeciti, non esclusivamente riferiti ai Reati Presupposto.

Pubblica Amministrazione: qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministeri; Camera dei Deputati e Senato della Repubblica; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Comunità Europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; ISTAT; ENASARCO; ASL;
10. enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ai sensi del Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblico Ufficiale: ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma definisce la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria”.

Pertanto, agli effetti della legge penale *«...è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi...»*.

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed

alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare Pubblici Ufficiali, ai fini di cui al Decreto, le seguenti figure:

1. soggetti politici quali: parlamentari; consiglieri regionali; consiglieri provinciali; consiglieri comunali;
2. ministri, dirigenti e funzionari ministeriali;
3. militari in servizio;
4. militari dei Carabinieri;
5. militari delle Capitanerie di Porto;
6. agenti e funzionari di Polizia;
7. soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza;
8. agenti di custodia;
9. magistrati e pubblici ministeri;
10. ufficiali giudiziari;
11. ausiliari del giudice;
12. esperti nominati dalla Polizia Giudiziaria;
13. notai;
14. curatori fallimentari;
15. consulenti tecnici del giudice;
16. messi comunali notificatori;
17. addetti alla riscossione dei diritti spettanti alla conservatoria dei registri immobiliari (per visure da parte di privati in merito al rilascio delle quietanze);
18. esattori di aziende municipalizzate;
19. ispettori degli Enti di Classifica;
20. il professionista incaricato, da società concessionaria della realizzazione di opera pubblica, quale un'autostrada, dell'Azienda Autonoma per le Strade Statali, della direzione dei lavori;
21. il presidente e i membri del C.d.A. di una società per azioni concessionaria di opere pubbliche;
22. docenti universitari;
23. ispettori sanitari di un ospedale;
24. ispettori per l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro;
25. ispettori doganali;
26. funzionari dell'Agenzia delle entrate;
27. ispettori CONSOB;
28. testimoni in un processo (per tutta la durata del processo, relativamente all'attestazione rilasciata);
29. componenti dell'ufficio tecnico del Comune;
30. controlli delle FFSS (anche dopo la privatizzazione delle FFSS, nel momento di cui provvedono alla contestazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell'ambito delle attività di accertamento delle infrazioni);
31. operatori di esercizio postale;

32. funzionari degli uffici dell'ACI;
33. ufficiali sanitari;
34. dipendenti INPS;
35. funzionari della Comunità Europea;
36. funzionari pubblici di Stati esteri;
37. funzionari di Organizzazioni Internazionali (NATO, OCSE, ONU etc.).

Incaricati di pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. il quale recita che «...sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale...».

Il legislatore definisce la nozione di “pubblico servizio” attraverso due criteri, uno positivo ed uno negativo. Secondo il primo criterio, il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, ma, secondo l'altro criterio, il pubblico servizio per dirsi tale deve essere privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, tipici della “pubblica funzione”.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della qualificabilità dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto alla stregua di “pubblico servizio”, è necessario accertare se le singole attività siano soggette ad una disciplina pubblicistica, non essendo sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva.

Al fine di facilitare l'individuazione del carattere pubblicistico di un ente, sono stati elaborati degli “indici rivelatori”, utilizzati soprattutto nell'ambito dei casi concernenti società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento a:

- a. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d. l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni

affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati incaricati di un pubblico servizio i:

1. funzionari del Poligrafico dello Stato;
2. gestori di discariche pubbliche;
3. addetti ufficio cassa dell'ASL;
4. operatori bancari (quando svolgono attività connesse alla riscossione delle imposte o alla gestione di finanziamenti pubblici);
5. titolari di concessioni amministrative (per l'espletamento di pubblici servizi o trasmissioni radio-televisive); ma anche, ad es., i dipendenti RAI;
6. coadiutori amministrativi di un'ASL;
7. operatori dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione;
8. agenti marittimi

PREMESSA

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile in termini sostanziali a quello penale, a carico degli Enti¹ per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Se il reato è stato commesso dai soggetti in posizione apicale, l'Ente è esentato dalla responsabilità amministrativa (art. 6) se prova nel corso dell'eventuale procedimento che:

- *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

¹ Art. 1: *“Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.*

- *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;*
- *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di vigilanza e controllo.*

Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale, l'Ente è responsabile (art. 7) se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'inosservanza dei predetti obblighi è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello previsto dall'art.6 c.1 lett. a) è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) *individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

REATI CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio.

Successivi interventi legislativi hanno ampliato il novero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente; attualmente, sono ricomprese le seguenti fattispecie.

- Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

Art. 317 c.p. - Concussione

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)

Art. 319-ter, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto):

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Art. 1, co. 11, D.L. 105/2019 - Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto):

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera
Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso
Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
Art. 74 d.p.r. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
Art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto):

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517-*ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

- Reati societari (art. 25- *ter* del Decreto):
 - Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
 - Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità
 - Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
 - Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
 - Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
 - Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
 - Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
 - Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
 - Art. 2629-*bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
 - Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
 - Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
 - Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
 - Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
 - Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
 - Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
 - Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto):
 - Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
 - Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
 - Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati
 - Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
 - Art. 270-*quater* 1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
 - Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
 - Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
 - Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
 - Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
 - Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
 - Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
 - Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo
 - Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione
 - Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione
 - Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
 - Art. 1 l. 342/1976 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
 - Art. 2 l. 342/1976 - Danneggiamento delle installazioni a terra

Art. 3 l. 422/1989 - Sanzioni
Art. 5 d.lgs. 625/1979 - Pentimento operoso
Art. 2 convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto):
Art. 583-*bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto):
Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile
Art. 600-*ter* c.p. - Pornografia minorile
Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
Art. 600-*quater* 1 - Pornografia virtuale
Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Art. 601 c.p. - Tratta di persone
Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 603-*bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Art. 609-*undecies* c.p. - Adescamento di minorenni
- Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto):
Art.184 d.lgs. 58/1998 (TUF) - Abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 d.lgs. 58/1998 (TUF) - Manipolazione di mercato
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme a tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto):
Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose
- Reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto):
Art. 648 c.p. - Ricettazione
Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio
Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto):

Art. 171 comma 1 lett. a) *bis* l. 633/1941 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

Art. 171 comma 3 l. 633/1941 - Messa a disposizione del pubblico di opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

Art. 171-*bis* comma 1 l. 633/1941 - Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

Art. 171-*bis* comma 2 l. 633/1941- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

Art. 171-*ter* l. 633/1941. - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.

Art. 171-*septies* l. 633/1941 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

Art. 171-*octies* l. 633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato

- Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto):

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria

- Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto):

Art. 452-*bis* c.p. - Inquinamento ambientale

Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale

Art. 452-*quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 452-*octies* c.p. - Circostanze aggravanti

Art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto

Art. 137 d.lgs. 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

Art. 256 d.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 d.lgs. 152/2006 -Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee

Art. 258 comma 4 d.lgs. 152/2006 - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti

Art. 259 comma 1 d.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

Art. 260-*bis*, comma 6 d.lgs. 152/2006 - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti

Art. 260-*bis*, comma 7 d.lgs. 152/2006 - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI

Art. 260-*bis*, comma 8 d.lgs. 152/2006 - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata

Art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006 - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti

Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 l. 150/1992 - Reati relativi al commercio delle specie protette

Art. 3 comma 6 l. 549/1993 - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive

Artt. 8 e 9 d.lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto):

Art. 22, comma 12 e 12-*bis*, d.lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 d.lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto):

Art. 604-*bis* c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa (art. 25-*quaterdecies* del Decreto):

Art. 1 l. 401/1989 - Frode in competizioni sportive

Art. 4 l. 401/1989 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

- Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies*):

Art. 2, comma 1 e 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8, comma 1 e 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Se l'ente opera nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri finalizzati ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti fattispecie:

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione

Art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione

- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*):

Reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

REATI PER CUI NON È STATA PREDISPOSTA UNA PARTE SPECIALE

Il presente Modello prende in considerazione i Reati Presupposto per i quali la Società è, in linea teorica, più esposta. Per alcune fattispecie, invece, non è stata redatta una apposita Parte Speciale, per le ragioni che seguono.

Per quanto concerne le fattispecie di cui agli artt. 25-*bis* (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo); 25-*bis*¹ (delitti contro l'industria e il commercio); 25-*quater* (Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico); 25-*quater*¹ (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); 25-*sexies* (Abusi di mercato); 25-*undecies* (Reati ambientali); 25-*terdecies* (Razzismo e xenofobia); 25-*quaterdecies* (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) e 25-*sexiesdecies* (Contrabbando) del Decreto, a seguito dell'attività di *Risk assesment* si è ritenuto che il rischio di commissione e/o agevolazione di tali illeciti sia insussistente, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società.

Trattasi, infatti, di fattispecie che neppure in astratto potrebbero insinuarsi nel contesto dell'operatività della Società e dei suoi *Department*, ragione per cui si è preferito non introdurre alcuna Parte Speciale *ad hoc* per garantire la massima efficacia e sinteticità del Modello.

In merito ai **Reati di criminalità organizzata** (art. 24-*ter*) ed ai **Reati Transnazionali** (art. 10 L. 146/2000), non è stato ritenuto necessario predisporre una apposita Parte Speciale in quanto le fattispecie di tipo associativo sono generalmente connaturate e finalizzate alla commissione proprio di quei Reati Presupposto oggetto delle Parti Speciali (es., reati tributari, reati societari, reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego). Si è quindi ritenuto che, attraverso la predisposizione delle Parti Speciali sui possibili "reati-scopo" e l'adozione degli appositi Presidi, la Società abbia adeguatamente mappato ed efficacemente predisposto le misure necessarie a prevenire anche la realizzazione delle fattispecie di tipo associativo sopra indicate.

Ciò detto, la Società è consapevole del fatto che la responsabilità per le fattispecie di tipo associativo non presuppone necessariamente la partecipazione attiva al sodalizio criminoso né il compimento dei reati-fine che ne rappresentano il programma.

Da tempo la giurisprudenza di legittimità segnala, infatti, che la responsabilità per i reati di associazione per delinquere può essere affermata anche a titolo di "concorso esterno", ex art. 110 c.p., il che significa che un Destinatario può essere chiamato a rispondere di tali fattispecie anche quando, pur senza far parte della compagine criminosa, agevoli la commissione di uno dei reati scopo che rappresentano l'oggetto del sodalizio.

Sebbene, dunque, l'art. 24-*ter* del Decreto e i Reati Transnazionali non siano oggetto di una apposita Parte Speciale, i Destinatari del Modello devono essere consapevoli del

fatto che la Società è potenzialmente esposta alla commissione di questi reati e che, nel caso in cui taluno degli Apicali o Dipendenti ponga in essere uno dei Reati Presupposto di cui al Decreto ovvero ne agevoli la commissione, potrebbe dar luogo alla duplice contestazione, ai danni della Società, sia del singolo Reato Presupposto che della fattispecie associativa.

RESPONSABILITÀ ANCHE NEL CASO DI DELITTI TENTATI

La Società è consapevole del fatto che la responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei Reati Presupposto trova applicazione anche in caso di delitti tentati. In tal caso, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI BOOM

FUNZIONE DEL MODELLO

Con l'adozione del Modello organizzativo e gestionale, BOOM intende creare uno strumento che, integrandosi e coordinandosi con le procedure aziendali, costituisca un efficace sistema di prevenzione ed un efficiente piano di controllo per il monitoraggio dei rischi relativi alla commissione degli illeciti previsti dal Decreto: il Modello, pertanto, deve porre in essere un sistema di protocolli e procedure, unitamente ad una attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quantomeno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere alla Società, grazie ad un'azione di individuazione delle Attività a rischio, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è composto da una **“Parte Generale”** e da **n. 7 “Parti Speciali”**, redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali, in base al *Risk assessment*, sussiste un teorico rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell’attività svolta.

La Società, infine, ha redatto un proprio Codice Etico, formalizzando i principi cui ispira l’esercizio della propria attività aziendale. Tale Codice Etico costituisce parte integrante del presente modello

PARTE GENERALE

La Parte Generale del Modello si articola in quattro elementi essenziali:

I) Individuazione delle Attività a Rischio

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l’analisi della complessiva attività svolta da BOOM e l’individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato a una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di BOOM, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

La Società e l’Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell’assetto societario, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui la Società svolge la propria attività d’impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente nelle individuate Attività a rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Fondamentale per la verifica della tenuta del sistema di prevenzione dei reati è la nomina di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai precedenti punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

IV) Implementazione del sistema di whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, il Modello deve prevedere un sistema di segnalazione di irregolarità idoneo a garantire una puntuale tutela per i segnalanti.

La Società si impegna a farsi promotrice della cultura della trasparenza: ogni segnalazione viene presa seriamente in considerazione dalla Società, che garantisce al contempo una piena tutela per il segnalante.

A tal fine, sono predisposti idonei canali di segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la protezione da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva, quali ad esempio il demansionamento, il *mobbing* e il licenziamento.

PARTI SPECIALI

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di **n. 7 Parti Speciali** dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, che, sulla base *Risk assessment*, possono con più probabilità coinvolgere la Società.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle Attività a rischio, nonché l'indicazione precisa dei Presidi per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la pubblica amministrazione e delitti contro l'attività giudiziaria (Parte Speciale "**A**");
- ii) reati societari (Parte Speciale "**B**");
- iii) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale "**C**");
- iv) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale "**D**");
- v) reati informatici; delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale "**E**");
- vi) delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte speciale "**F**")
- vii) reati tributari ("**G**").

PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*)

Scopo della presente procedura è quello di incentivare un corretto ricorso all'istituto del *whistleblowing*. In tale prospettiva, la Società intende fornire al segnalante chiare indicazioni circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela previste per il *whistleblower*.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi irregolarità: non solo fatti penalmente rilevanti, ma qualsiasi condotta illecita di cui il segnalante sia venuto a conoscenza.

In particolare, esse possono avere ad oggetto qualsiasi trasgressione di leggi o regolamenti, di principi sanciti nel Codice Etico, di norme e procedure aziendali ovvero qualsiasi altro fatto od omissione che possa determinare in modo diretto o indiretto un danno economico-patrimoniale o di immagine per la Società, ovvero un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti.

I canali indicati di seguito non possono essere utilizzati per doglianze di carattere personale relative al rapporto con i colleghi o i superiori: siffatte segnalazioni non saranno prese in considerazione.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere circostanziate: il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche a riscontro della fondatezza della segnalazione.

A tal fine, è opportuno che ciascuna segnalazione contenga i seguenti elementi:

- i) una completa e dettagliata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ii) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano l'identificazione dei soggetti autori delle condotte segnalate;
- iii) l'indicazione di ogni informazione che possa fornire un riscontro ai fatti segnalati: in particolare, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione o di eventuali documenti che confermino la fondatezza di tali fatti;
- iv) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda; tuttavia, sarà garantito anche un canale di segnalazione che consenta di mantenere l'anonimato e le segnalazioni anonime,

purché adeguatamente circostanziate, saranno ugualmente prese in considerazione.

MODALITÀ E DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Destinatario delle segnalazioni è unicamente l'Organismo di Vigilanza. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta e può essere presentata con le seguenti modalità:

- i) tramite mail inviata all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo di posta elettronica **odv@boom.co**. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'OdV che ne garantirà la riservatezza;
- ii) tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa, indirizzata all'Organismo di Vigilanza, che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI

La verifica della fondatezza dei fatti segnalati è affidata all'Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di accurata verifica svolta dall'OdV al fine di accertare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della segnalazione stessa.

Qualora emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'OdV.

Laddove, invece, emergano elementi utili e sufficienti per una valutazione di fondatezza, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- i) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- ii) a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti a provvedere all'esercizio dell'azione disciplinare e ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto per un periodo di 2 (due) anni dalla ricezione della segnalazione.

FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'OdV è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Inoltre, la segnalazione del *whistleblower* è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Pertanto, essa non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Infine, il segnalante è protetto da qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria (quali azioni disciplinari ingiustificate, demansionamento, molestie sul luogo di lavoro) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Eventuali ritorsioni poste in essere nei confronti del segnalante sono sanzionate disciplinarmente.

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Il segnalante che, con dolo o colpa grave, effettui una segnalazione priva di fondamento alcuno è soggetto a sanzione disciplinare.

ORGANISMO DI VIGILANZA

IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di BOOM è un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è demandato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne i periodici aggiornamenti.

La Società ha affidato tale incarico a un organismo **monocratico**, il cui membro è dotato dei necessari requisiti di:

- Autonomia e indipendenza: la composizione dell'OdV deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente e, in particolare, dell'organo dirigente. È verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa, all'Organismo di Vigilanza non sono attribuiti compiti operativi.
- Professionalità: il membro dell'OdV è stato selezionato tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità tenendo anche conto delle esperienze maturate in materia di responsabilità degli enti ai sensi del Decreto.
- Onorabilità: la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina o, in mancanza di tale termine, per 3 (tre) anni. Il membro può essere nominato per più mandati.

Costituiscono cause di revoca come componente dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;

- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o prevista da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile;
- v) il sopravvenuto conflitto di interessi con la Società;
- vi) la radiazione dall'albo professionale di appartenenza per motivi disciplinari.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed al suo componente si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

PREROGATIVE E RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di BOOM.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione della Società una richiesta di budget di spesa annuale:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;

- il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per i soli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni;
- tale importo sarà messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza mediante accantonamento annuale - che potrà essere integrato anche nel corso dell'anno, in caso di particolari esigenze legate al controllo - con obbligo di rendiconto mensile nei confronti della Società.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, l'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- raccogliere, analizzare e conservare le informazioni rilevanti in ordine alle verifiche svolte sul rispetto del Modello;
- verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, affinché siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della società e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
- gestire il processo di analisi e valutazione delle segnalazioni;
- vigilare sul rispetto del divieto di "*atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione*" (art. 6, comma 2-bis, lett. c, del Decreto).

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- la verifica dell'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni e modifiche dell'attività aziendale;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione delle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali;
- la cura dell'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- la segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine,

dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione le segnalazioni e le informazioni utili e necessarie su eventuali situazioni che possano comportare rischi di illeciti;

- il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno della Società che si renda opportuno (controlli successivi).

In relazione ai controlli ed alle verifiche effettuati, l'Organismo di Vigilanza dovrà elaborare una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, con cadenza perlomeno annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nell'ambito delle Attività a rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e sulle misure: annualmente l'Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Dei risultati di questa attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto nella relazione annualmente predisposta per il Consiglio di Amministrazione.

FLUSSI INFORMATIVI INTERNI: OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle Attività a rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali della Società;
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta, ispezioni, verifiche o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, la Società garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

Tutti i dipendenti hanno, quindi, la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni scritte provenienti da estranei alla società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa il sistema di poteri adottato e le deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'adozione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza renderà note al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, anche eventuali comunicazioni e segnalazioni pervenute che, all'esito degli accertamenti, si rivelino infondate e finalizzate al nocimento della società, dei suoi amministratori, dirigenti e dipendenti.

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, riferisce delle infrazioni al Codice Etico, al Modello e alle procedure di attuazione dello stesso di cui sia venuto a conoscenza mediante segnalazione ovvero durante la consueta attività di controllo. Inoltre, segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali criticità e carenze del Modello accertate nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza infine ha l'obbligo di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Inoltre, con cadenza annuale, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello e sullo svolgimento del proprio incarico.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

SISTEMA DISCIPLINARE

PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito della Società concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali e i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche, ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli

opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni verranno deliberate e irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP.

La violazione delle disposizioni a tutela del *whistleblower*, nonché la condotta di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, individuate in relazione alla gravità della violazione.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazioni del Modello da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza darà notizia della violazione al socio, affinché valuti l'opportunità di esercitare la propria facoltà di revoca.

Anche gli Amministratori sono soggetti a conseguenze disciplinari in caso di violazione delle norme a tutela del *whistleblower* o di utilizzo improprio dei canali di segnalazione.

MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, PARTNER COMMERCIALI E FORNITORI

Qualora collaboratori, partner commerciali o fornitori, preventivamente informati sull'adozione del presente Modello, dovessero porre in essere comportamenti in violazione dello stesso e tali da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto, la Società potrebbe assumere iniziative giudiziarie volte al risarcimento del danno, in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, ed eventualmente, ove possibile, risolvere il relativo rapporto contrattuale.

MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazioni del presente Modello da parte del componente unico dell'Organismo di Vigilanza, uno qualsiasi tra gli amministratori informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione: tale organo, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo membro dell'OdV.

DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione: elemento fondante di un corretto funzionamento del Modello Organizzativo è la sua divulgazione tra tutti i Destinatari.

La Società ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

BOOM promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la diffusione del Modello sarà posta in essere secondo le seguenti modalità:

- attività di formazione del personale, differenziata sulla base delle qualifiche, funzioni e ruoli ricoperti dai Destinatari, nonché del livello di rischio delle aree in cui essi operano;
- diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- diffusione tramite circolare interna di una nota informativa esplicativa del sistema di *whistleblowing*, delle modalità per presentare la segnalazione e della tutela garantita ai segnalanti;
- diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- informativa in sede di assunzione;
- pubblicazione del Modello sul sito internet della Società.